REGOLAMENTO (CE) N. 970/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1995

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità, eccettuato il Portogallo per quanto riguarda taluni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/92 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3831/92 [4], ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990 ; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni, le fragole, le albicocche e le pesche ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 [6], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS » ;

considerando che il regolamento (CE) n. 642/95 della Commissione [7] ha stabilito, per i pomodori succitati, i periodi di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 30 aprile 1995 ; che le ultime previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i meloni e i carciofi, un periodo I ; che, per le fragole, le albicocche, le pesche e i pomodori, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire un periodo I e II fino al 18 giugno 1995 ; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89 ;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS ;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i meloni e i carciofi rientranti nel codice specificato in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 10, i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 25, 0702 00 30 e 0702 00 35, le albicocche di cui ai codici NC 0809 10 10 e 0809 10 20 e le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00,

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89,

sono determinati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.
(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.
(5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
(6) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.
(7) GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 18.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente ; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 1° maggio e il 18 giugno 1995

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Carciofi	0709 10 10 0709 10 20	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)		Periodo
Pomodori	0702 00 25	1. 5 – 7. 5. 1995:	6 700	II
	0702 00 30	8. 5 – 14. 5. 1995:	6 700	II
	e 0702 00 35	15. 5 – 18. 6. 1995:	—	I
Fragole	0810 10 10	1. 5 – 7. 5. 1995:	24 400	II
		8. 5 – 14. 5. 1995:	14 600	II
		15. 5 – 21. 5. 1995:	10 600	II
		22. 5 – 18. 6. 1995:	—	I
Albicocche	0809 10 10	1. 5 – 28. 5. 1995:	—	I
		29. 5 – 4. 6. 1995:	6 100	II
	0809 10 20	5. 6 – 11. 6. 1995:	6 100	II
		12. 6 – 18. 6. 1995:	6 100	II
Pesche (esclude le pesche noci e le nettarine)	ex 0809 30 00	1. 5 – 21. 5. 1995:	—	I
		22. 5 – 28. 5. 1995:	13 100	II
		29. 5 – 4. 6. 1995:	12 200	II
		5. 6 – 11. 6. 1995:	10 600	II
		12. 6 – 18. 6. 1995:	10 000	II